

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

Doc. CVII
n. 2

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO PER L'INTER-
VENTO STRAORDINARIO NEL SETTORE ZOOTECNICO

(Gennaio 2003-Agosto 2004)

(Articolo 7, comma 2, della legge 9 aprile 1990, n. 87, e successive modificazioni)

Presentata dal Ministro delle politiche agricole e forestali

(ALEMANNO)

—————
Comunicata alla Presidenza il 2 novembre 2004
—————



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

GABINETTO DEL MINISTRO

Roma

2 NOV. 2004

-Al Sen. Prof. Marcello PERA
Presidente del Senato della
Repubblica
Palazzo Madama

ROMA


Ufficio ...LEGISLATIVO.....
Prot. N ° 6860
Posiz. ...VARI 67

OGGETTO: Relazione al Parlamento in adempimento all'art. 7, ultimo comma, della legge 9 aprile 1990, n. 87. Comitato per l'intervento straordinario nel settore zootecnico.

All. Vari

Si trasmette, ai sensi della normativa indicata in oggetto, la Relazione concernente: "Stato di attuazione della legge 8 agosto 1991, n. 252, di modifica alla legge 9 aprile 1990, n. 87, concernente interventi urgenti per la zootecnia, nonché della legge 17 agosto 1990, n. 290 (art. 5), recante proroga dei termini nel settore agricolo -Periodo gennaio 2003-agosto 2004".

Al riguardo, si fa presente che l'attività del Comitato per l'intervento straordinario nel settore zootecnico costituito dalla legge recante interventi urgenti per la zootecnia (di cui al comma 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 87/90 modificata dalla legge n. 252/91) ha ultimato i suoi lavori nel 1992 e che, comunque, questa amministrazione ha ritenuto opportuno predisporre il quadro riassuntivo della situazione impegni/pagamenti per il periodo Gennaio 2003-Agosto 2004 ed una scheda riassuntiva degli elementi inerenti gli interventi urgenti in zootecnia forniti alla Commissione CE.



(Stampa Senato)

IL MINISTRO
[Handwritten signature]



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

**DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE
Ufficio QTC IX - Prod. Animali**

RELAZIONE

"Stato di attuazione della legge 8 agosto 1991, n.252 di modifica alla legge 9 aprile 1990, n.87, concernente interventi urgenti per la zootecnia, nonché della legge 17 agosto 1999, n.290 (art.5), recante proroga dei termini nel settore agricolo – Periodo gennaio 2003 – agosto 2004.

1. PREMESSA

Si richiamano sinteticamente gli elementi principali che hanno caratterizzato l'intervento dello Stato attuato con la legge 252/91, elementi già tutti ampiamente illustrati nelle precedenti relazioni ed in particolare in quella relativa al periodo giugno 2000 – dicembre 2002.

- Negli anni '80 l'agricoltura italiana attraversava un momento di profonda crisi generale sia per quanto riguardava le strutture agricole, sia per ciò che atteneva più specificamente alle diverse produzioni. Tale situazione di crisi persistente spinse lo Stato Italiano ad adottare una strategia straordinaria per ristrutturare l'intero comparto agricolo; a tal proposito fu approvata la legge pluriennale di spesa n. 752 del 1986, meglio nota come Piano Agricolo Nazionale, che prevedeva interventi per ben 16.500 miliardi di lire. Alla fine degli anni 80 il comparto della zootecnia da carne, in particolare quella bovina, mostrava elementi di particolare debolezza in particolare per l'atomizzazione delle strutture agricole, circostanza che rendeva assai difficile l'avvio di una efficace politica di investimenti. Fattori strutturali richiedevano interventi radicali ed organici finalizzati a favorire il raggiungimento di elevati livelli di qualità per l'intero comparto. In quest'ottica fu emanata la legge 9.4.1990 n. 87, recante interventi urgenti per la zootecnia, successivamente modificata dalla legge 8.8.1991 n. 252.
- La legge prevedeva interventi sulla base di un Programma approvato dal CIPE il 12.3.1991 e successivamente aggiornato il 30.9.1991; lo stesso Programma prevedeva le modalità di erogazione dei benefici della legge.
- L'attuazione dei principi contenuti nella L.n.87/90 fu molto tormentata in particolare a causa di un conflitto istituzionale tra lo Stato e le Regioni italiane per ciò che riguardava il corretto riparto di competenze in materia agricola. La controversia fu risolta da un intervento della Corte

Costituzionale italiana che dichiarò l'incostituzionalità di alcuni articoli della L. n.87/90. Tale pronuncia rese necessaria l'adozione di un secondo provvedimento legislativo di modifica. La L. n. 87/90 fu successivamente modificata a seguito della legge n. 252/91.

- Secondo il Programma, la razionalizzazione del settore ed il superamento dello stato di crisi non poteva che avvenire favorendo progetti che aggregassero le imprese e che ne stimolassero l'operatività all'interno di una filiera.
- Il Programma richiedeva anche che tali aggregazioni di imprese fossero sostenute da forti legami di filiera.
- L'elemento fortemente innovativo del Programma deliberato dal Cipe era la possibilità di finanziare solo progetti integrati tra gruppi di imprese operanti con vincoli societari in una duratura ottica di filiera. Questo elemento innovativo ha caratterizzato tutta la implementazione della legge 252/91, sia nella fase di approvazione dei progetti che nella fase della loro ammissibilità ai benefici pubblici essendo le risorse finanziarie pubbliche destinate a gruppi di imprese e non a singole imprese.
- Il Programma CIPE richiedeva anche che i gruppi di imprese garantissero solidalmente la realizzazione dei progetti e che vi fosse anche un preciso impegno finanziario delle imprese coinvolte. Il mancato raggiungimento degli obiettivi da parte di uno solo dei componenti del Gruppo comportava dunque la responsabilità solidale di tutti gli altri soggetti coinvolti.
- Per concretizzare il vincolo di filiera veniva anche richiesto alle società aggregate in ogni Progetto approvato, di prestare idonea garanzia fidejussoria a garanzia dell'impegno solidale di tutti i soggetti partecipanti alla realizzazione del Progetto. Tale impegno risultava essere a tal punto fondamentale che la mancanza di garanzia solidale ha determinato l'impossibilità per gruppi di imprese di poter dare attuazione ai loro progetti integrati, peraltro già approvati.
- Il Programma rilevava altresì che la realizzazione del Progetto per ogni singolo gruppo avrebbe comportato l'utilizzo di ingenti risorse finanziarie sia per la realizzazione dei veri e propri programmi di sviluppo, sia per riequilibrare l'impegno finanziario assunto.
- Il Programma CIPE rilevava, infatti, anche la necessità di individuare esigenze di riequilibrio finanziario aggiuntive a quelle degli investimenti, in quanto strettamente legate al volano finanziario attivato dagli stessi.
- Gli investimenti previsti ed il riequilibrio finanziario correlato hanno determinato il fabbisogno finanziario complessivo.
- Lo Stato ha voluto garantire preventivamente la corretta copertura di questo fabbisogno finanziario richiedendo, quale condizione vincolante, che la parte del fabbisogno finanziario complessivo non coperta da contributo statale, venisse totalmente coperta dalle società richiedenti, con denaro fresco apportato dai soci alle società in forma di aumento di capitale sociale (non riducibile per 5 anni) o, per le società cooperative, anche in forma di prestito vincolato per dieci anni e ad un tasso predeterminato per i primi cinque anni.
- Le garanzie richieste dallo Stato (garanzia fidejussoria solidale e copertura del 20% da parte dei soci) costituivano condizione di ammissibilità ed hanno comportato uno specifico, eccezionale e

consistente onere finanziario per le imprese ammesse ai benefici della legge 252/91, anzi ne hanno costituito un'imprescindibile condizione di ammissibilità.

- Le risorse destinate dallo Stato all'attuazione della legge 252/91 risultavano insufficienti rispetto alle esigenze di ristrutturazione del comparto nel suo complesso; pertanto lo Stato ritenne di far ricorso anche a risorse aggiuntive provenienti da altre fonti legislative, specificatamente quelle previste dall'art. 15 comma 16 della legge 67/1988 per mutui a favore di imprese cooperative e loro consorzi.
- La legge 67/88 prevedeva la possibilità di erogare mutui per investimenti ed anche per consolidamento comunque finalizzati a piani di ristrutturazione ed ampliamento.
- Lo Stato ha vincolato l'erogazione dei contributi sugli interessi per i mutui di consolidamento alla realizzazione dei progetti di imprese cooperative ammessi ai benefici della legge 252.
- Lo Stato ha così potuto disporre di maggiori risorse da destinare alla realizzazione dei Progetti ammessi, nel rispetto della legge 252/91 e della legge 67/88.

Quanto sopra sinteticamente esposto mette chiaramente in evidenza la specificità della legge 252/91, la particolarità delle sue modalità applicative ed i pesanti vincoli posti a carico dei beneficiari, modalità e vincoli che costituiscono elementi fondamentali per la valutazione di questo intervento straordinario dello Stato a sostegno di un intero comparto in crisi.

2. STATO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI E DEI PAGAMENTI EFFETTUATI

Entro il 31 dicembre 1992, termine ultimo per l'utilizzabilità dei fondi, a fronte dello stanziamento di lire 200 miliardi sono stati assunti impegni per complessive lire 196.276.488.000 ed effettuati pagamenti per lire 148.961.339.300, di cui lire 108.238.206.000 sono state liquidate in anticipazione, in quanto garantite da polizza fidejussoria, così ripartite:

- a) L. 38.981.000.000 per il finanziamento della FINAGRA;
- b) L. 400.000.000 per funzioni Comitato e Gruppo Esperti;
- c) L.156.895.488.000 per impegni relativi ai progetti.

Con provvedimento del maggio 1995, quest'Amministrazione ha provveduto alla revoca del contributo ed al conseguente disimpegno della somma di L.26.341 milioni concessa a favore del CO.RE.ZOO. a seguito della delibera della Corte dei Conti in merito alla non conformità a legge del contributo medesimo.

Nel corso del 1995, però, la situazione ha subito notevoli cambiamenti per effetto di nuove disposizioni legislative che hanno disciplinato l'impegnabilità dei fondi non utilizzati e di quelli derivanti da revoche di precedenti impegni.

Infatti l'art.10 del decreto-legge 24 novembre 1994, n.646, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre del 1994, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1995, n.22, ha previsto, al comma 7, la utilizzazione dello stanziamento residuo recato dalla legge 9 aprile 1990, n.87, e successive modificazioni.

Al fine di fornire ai destinatari delle agevolazioni le modalità attuative del citato intervento è stata emanata la circolare 29 maggio 1995, n.5, che ha previsto, per la presentazione delle domande, il termine di scadenza del 5 agosto 1995.

Entro tale data è pervenuta una sola istanza per un fabbisogno di spesa di L.510 milioni preventivato per la realizzazione di impianti tecnologici e strutture a corollario.

La già richiamata legge 8 agosto 1995 n.341, di conversione del decreto legge 23 giugno 1995, n.244, all'art.13, comma 1, ha disposto che le somme di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n.252, di modifica alla legge 9 aprile 1990, n.87, ed all'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 24 novembre 1994, n.646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n.22, comunque non utilizzate o che si rendessero disponibili a seguito di revoca, fossero destinate alla capitalizzazione della società per azioni costituita ai sensi dell'articolo 5 della citata legge 9 aprile 1990, n.87 (FINAGRA S.p.A.), nonché al funzionamento del Gruppo di esperti di cui al comma 2 nella misura massima dell'uno per cento.

A seguito degli accertamenti effettuati, la somma disponibile da destinare alle iniziative di cui all'art.13 della citata legge 341/95 ammontava a lire 26.341 milioni derivante dalla revoca dell'impegno condizionato assunto per il Piano Nord-Est.

La ripartizione dello stanziamento tra le diverse destinazioni, considerato il non accoglimento dell'unica istanza pervenuta ai sensi della legge n.22/95, rappresentato dall'uno per cento, pari a lire 263.410.000, per il funzionamento del Gruppo di esperti e dal restante importo di lire 26.077.002.500 alla capitalizzazione della già citata Società per azioni costituita ai sensi dell'art.5 della legge 9 aprile 1990, n.87. Lire 588.500 costituiscono economia di bilancio non reimpegnate.

Relativamente alle somme reimpegnate sono stati effettuati, nel corso del 1995 e 1996, pagamenti di lire 26.077.002.500, pari all'impegno per FINAGRA, e di lire 215.898.865 per l'attività svolta dal Gruppo esperti L.341/95 per il periodo luglio 1995 - ottobre 1997.

In ordine ai progetti approvati si fa presente che l'agevolazione concessa alla Cooperativa Trento Carni è stata revocata in quanto la Cooperativa ha rinunciato al completamento degli investimenti a seguito delle difficoltà incontrate con le Amministrazioni locali. Il contributo anticipato di L.493.694.000 è stato restituito mentre la somma residua di lire 1.017.306.000, iscritta nei residui perenti, è stata eliminata dal conto del patrimonio. Conseguentemente non è stato possibile destinare le somme non utilizzate, rese disponibili a seguito della revoca, per l'ulteriore capitalizzazione della FINAGRA S.p.A..

Durante il 1998 si è proceduto alla revoca dal contributo anche nei riguardi di altri due raggruppamenti Nord-Ovest Italia e Consorzio Centro Carni Sud.

Al 30 giugno 2000 risultano pertanto assunti impegni per complessive lire 162.911.122.400 ed effettuati pagamenti per lire.162.148.077.865 di cui lire 111.653.186.000. liquidate, come innanzi detto, per anticipazioni.

Per effetto dei provvedimenti di revoca di contributo nei confronti delle filiere Trento Carni, Consorzio Carni Centro Sud e Nord-Ovest Italia si è provveduto a ridurre l'importo globale degli impegni per una somma complessiva di L.32.647.778.100. Si sono inoltre recuperate le somme a suo tempo anticipate per un importo totale di L.22.880.007.000.

Relativamente alla filiera Nord-Ovest Italia, della somma a suo tempo anticipata, pari a L.27.759.384.000 si è recuperato l'importo di L.22.386.313.000 in quanto la restante parte di contributo, pari a L.5.373.071.000, è stata riconosciuta alle Società Camallevamenti e Latterie Sociali Mantovane, società rientranti nella fattispecie di cui all'art.5, comma 4, della legge n.290/99. In sede di liquidazione finale per Camallevamenti si è provveduto al disimpegno di economie pari a £.38.984.800.

Nel secondo semestre 2000, avendo la filiera CONAZO comunicato l'alienazione di una struttura di allevamento, inserita nel progetto, prima del termine prescritto di inalienabilità, si è provveduto al recupero del relativo contributo concesso di £.90.671.000, maggiorato degli interessi legali. Nell'agosto 2004 alla stessa filiera CONAZO è stata effettuata la liquidazione finale dell'intero progetto e nel contempo è stato disposto il disimpegno del contributo di £.17.694.000 (€ 9.138,19) e il recupero dell'anticipazione di £.17600.000 (€ 9.089,64) più gli interessi legali per il progetto AGM non realizzato. E' stato infine disposto il disimpegno di £.26.756.519 per iniziative non realizzate nell'ambito della filiera.

La situazione aggiornata e finale degli impegni e dei pagamenti effettuati è riportata nell'unito prospetto (All.1).

3. REALIZZAZIONE PROGETTI

Tutti i progetti di filiera sono stati portati a termine dai rispettivi beneficiari. A seguito di domanda di liquidazione finale quest'Amministrazione ha concluso il saldo dei contributi previsti emanando i relativi provvedimenti.

Lo stato di attuazione complessivo è pari al 100% degli investimenti approvati come da tabella che segue:

Raggruppamento di filiera	% di investimento realizzata	Esito finale	D.M di liquidazione finale
Ex Nord Ov. Italia			
- Camallevamenti	100	Liquid. Finale	15/11/2000
- Latterie Sociali Mantovane	100	Liquid. finale	16/07/2002
Fiorucci	100	Liquid. finale	8/06/1999
Guardamiglio	100	Liquid. finale	28/12/1998
Inalca	100	Liquid. Finale	31/12/1998
- Inalca	100	Liquid. finale	29/10/1999
- Ultrocchi			
Prunotto	100	Liquid. finale	9/09/1994
Conazo	100	Liquid. finale	6/08/2004

4. FINAGRA S.p.A.

L'intervento di Finagra è stato indirizzato, nell'ambito dell'attività di merchant bank, verso aziende che per le loro ridotte dimensioni, per l'elevato profilo di rischio, per la forma giuridica, potevano avere difficoltà sui mercati finanziari, nonostante le positive prospettive, a reperire tutte le risorse necessarie al proprio sviluppo e alla propria ristrutturazione.

Complessivamente, a tutto il 1998, hanno presentato a Finagra S.p.A. richiesta di intervento trentasette aziende, sono state avviate diciannove istruttorie e sono stati deliberati dodici interventi. La Società a tutto il 31 dicembre 1998 ha deliberato interventi per complessive lire 33.458 milioni, riguardanti le seguenti tipologie:

- partecipazioni	Lire	11.158 milioni
- prestito	Lire	17.800 milioni
- fidejussioni	Lire	4.500 milioni
	TOTALE	Lire 33.458 milioni

Con decreto legislativo del 9 gennaio 1999 n.1, "Riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società Sviluppo Italia S.p.A." la società Finagra è stata inserita tra quelle confluite nella nuova società creata dal predetto provvedimento.

5. PROCEDURA DI INFRAZIONE APERTA DALLA UE

Come già illustrato nella precedente relazione, la Commissione Europea ha aperto, con lettera SG (2000) D/101808 del 24/02/2000, una procedura di infrazione per aiuti di Stato sia in merito alla legge 290/99 che alle leggi 67/88, 87/90 e 252/91 in quanto non notificate.

Nella allegata scheda vengono riassunti gli elementi forniti alla Commissione CE dal maggio 2000 al febbraio 2003 (Allegato 2).

I rapporti con la Commissione CE si sono evoluti con la richiesta da parte della stessa Commissione nel marzo 2004 di ulteriori approfondimenti ed in particolare:

- *investimento della produzione primaria*: evidenziare il miglioramento delle condizioni di igiene rispetto alle norme comunitarie e se vi è stato un aumento della produzione nelle aziende interessate;
- *riequilibrio finanziario*: eliminare dalla spesa ammessa per gli investimenti quella relativa al riequilibrio finanziario, ricalcolando la percentuale di contributo concesso, scorporando per attività e zone interessate;
- *consolidamento passività*: garantire che i mutui sono stati concessi per il consolidamento delle passività legate ad investimenti realizzati antecedenti a quelli per i quali è stato concesso il contributo di cui alla Legge 252/91;

- *Finagra*: relazionare su a) la quota di partecipazione di Finagra a capitale sociale delle aziende interessate, b) condizioni delle partecipazioni dei prestiti, c) valore delle partecipazioni in rapporto al valore degli attivi aziendali, d) garanzie richieste per i prestiti;

Gli elementi di risposta predisposti possono così essere sintetizzati:

- 1) **investimenti nella produzione primaria (allevamento)**: gli investimenti in questo settore sono stati finalizzati alla ristrutturazione e all'ammodernamento degli impianti di allevamento con lo scopo di ridurre i costi di produzione, incrementare la qualità del prodotto, nonché migliorare le condizioni di igiene e benessere degli animali allevati su livelli superiori rispetto a quelli preesistenti trattandosi di bestiame destinato alla produzione di carne di qualità. Gli investimenti non hanno comportato alcun aumento dei capi allevati. Gli investimenti nel settore primario sono stati effettuati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del Reg.to 2328/91;
- 2) **riequilibrio finanziario**: per il calcolo del contributo recato dalla L.252/91 dalla spesa ammessa è stata eliminata quella a suo tempo evidenziata per il riequilibrio finanziario, ricalcolando così l'intensità dell'intervento. Si riportano nella seguente tabella gli elementi ricalcolati per i progetti di filiera per i quali era previsto un intervento di riequilibrio finanziario.

<i>Tabella 1</i>			
	Spesa ammessa per soli investimenti £	Contributo L. 252/91 c/capitale £	%
Filiera CONAZO			
- <i>Allevamento</i>	7.652.930.000	2.678.525.500	35,00
- <i>Regioni Svantaggiate</i>	4.972.623.097	3.729.467.323	75,00
- <i>Altre Regioni</i>	48.753.248.149	20.700.797.658	42,46
TOT. CONAZO	61.378.801.246	27.108.790.481	44,16
C.L.S.M.	6.067.000.000	3.260.533.100	53,74

Per i due progetti di filiera le percentuali così ricalcolate risultano inferiori a quelle massime fissate dalla UE per gli aiuti di Stato.

- 3) **Mutui di sviluppo**: si espongono, per la Filiera CONAZO, unica struttura, in quanto cooperativa ad aver beneficiato di mutui sulla legge 67/88, i conteggi dell'incidenza all'intervento dello Stato sommando sia i contributi in conto capitale che quelli per mutui di sviluppo ricalcolati sulla base dei soli investimenti effettuati. Non sono cumulati i mutui di consolidamento erogati sempre in base alla legge 67/88 in quanto riferibili ad altri investimenti precedentemente effettuati e quindi individuati a parte:

Tabella 2					
Filiera CONAZO	Spesa ammessa soli investimenti	Contributo L. 252/91 c/capitale	Contr. L. 67/88 mutui sviluppo ESL	Totale Contributo	%
	£	£	£	£	
- Allevamento	7.652.930.000	2.678.525.500	--	2.678.525.500	35,00
- Regioni Svantaggiate	4.972.623.097	3.729.467.323	--	3.729.467.323	75,00
- Altre Regioni	48.753.248.149	20.700.797.658	5.779.385.881	26.120.422.857	54,31
TOTALI	61.378.801.246	27.108.790.481	5.779.385.881	32.528.415.680	53,58

Per Conazo le percentuali così calcolate risultano ancora inferiori a quelle massime fissate dalla UE per gli aiuti di Stato.

- 4) **Mutui di consolidamento destinati per altri investimenti pregressi:** per quanto riguarda, sempre per la filiera CONAZO, questa tipologia di mutui sono stati concessi per il consolidamento di passività legate a investimenti realizzati in un arco temporale compreso tra il 1986 ed il 1993.

Gli investimenti effettuati hanno rispettato completamente le condizioni previste dalla prassi della Commissione all'epoca in vigore e più precisamente:

- a) le passività ammesse a consolidamento erano connesse a passività contratte dalle cooperative per finanziare investimenti già effettuati per un ammontare complessivo di £.12.396.406.733;
- b) l'equivalente sovvenzione lorda pari a £.1.764.161.336, non supera le intensità previste dalla normativa comunitaria in vigore.

5) **Finagra:**

- **quota di partecipazione:** la quota di partecipazione è diversa per ciascuna delle società oggetto dell'intervento ed è legata ad una valutazione istruttoria svolta dalla società Finagra. I limiti delle partecipazioni sono stati definiti con le delibere CIPE del 12 marzo e del 30 settembre 1991;

- **condizioni delle partecipazioni e dei prestiti:** preliminarmente si osserva che il settore del credito agricolo è da sempre un settore particolare per quanto riguarda l'accesso al credito da parte delle imprese. La tradizionale struttura atomizzata della zootecnia italiana ne è una conferma.

Per quanto riguarda specificamente l'attività di Finagra si evidenzia che la compagine sociale stessa era partecipata da 13 primari istituti di credito che complessivamente detenevano il 17,8% del capitale della società Finagra. L'attività di Finagra è sempre stata ispirata a criteri di economicità e remunerazione dell'investimento, criteri tipici di una

merchant bank; ciò ha consentito di remunerare i capitali dei soci privati (le banche) al momento della loro uscita dalla compagine sociale il 30 dicembre 1999 prima della fusione della Finagra in Sviluppo Italia, avvenuta nel giugno 2000. Per quanto riguarda specificamente l'attività di Finagra che qui rileva, si evidenzia che tutti gli interventi (modalità e criteri di finanziamento) sono stati liberamente valutati dal consiglio di Amministrazione della società, che ha esercitato l'attività finanziaria e creditizia nel rispetto di quanto disposto dal d. lgs. N. 385/93 con cui viene disciplinata l'attività di tutti gli intermediari finanziari.

Per l'assunzione della partecipazione e la concessione di prestiti il CDA di Finagra si è basato su proprie valutazioni in ordine:

- a) rischio del settore
- b) ritorni stimabili per l'impresa partecipata
- c) profilo di redditività della società finanziaria deciso da amministratori e azionisti.

- **partecipazioni:** la Finagra ha operato in qualità di socio sovventore, nelle società cooperative, così come hanno fatto altri Istituti Bancari alle stesse identiche condizioni. Le motivazioni della partecipazione attengono alla specifica funzione della società Finagra (intervenire nel settore della zootecnia) e, più in generale come per gli altri Istituti bancari, per investire capitali in aziende sane, con una buona capacità reddituale e con un tasso di remunerazione del capitale sociale superiore a quello praticato ai soci ordinari;
- **prestiti:** Finagra ha effettuato prestiti alle cooperative in qualità di socio sovventore e sulla base di regole da applicare a tutti i soci. I tassi dei prestiti concessi da Finagra sono inferiori a quelli indicati dalla Commissione ma la differenza non può essere considerata aiuto di stato in quanto il tasso di interesse per la remunerazione è stato definito così come stabilisce il "Regolamento per la raccolta di prestito sociale" approvato dalle Assemblee dei soci delle cooperative;
- **valore della partecipazione in rapporto al valore degli attivi aziendali + know-how+immobilizzazioni immateriali:** premesso che non è possibile quantificare valori come il know-how e le immobilizzazioni immateriali se non iscritti in bilancio, si assume quale riferimento il Patrimonio netto così come risulta dai bilanci aziendali: si tratta di un criterio sicuramente prudenziale. Il rapporto tra partecipazione e patrimonio netto nei diversi anni e per le diverse società interessate è variato tra l'1,39% e il 17,18%;
- **garanzie richieste per i prestiti:** Finagra in virtù delle norme previste dalla L. n.59/1992 ha deciso di investire in alcune cooperative entrando come socio sovventore. Tale investimento, come detto, è stato effettuato anche da banche private. A tal proposito si osserva che l'investimento di Finagra nelle cooperative è stato assistito da garanzie che gli altri operatori economici privati non avevano. Infatti Finagra al momento dell'ingresso come socio sovventore ha avuto come garanzia la costituzione in pegno di garanzie reali per il 50% dell'importo. Per quanto riguarda la concessione dei prestiti, veniva applicato il regolamento relativo alla concessione di prestiti sociali "Regolamento per la raccolta del prestito sociale" approvato dalle Assemblee dei soci delle cooperative".

Legge 252/91 di modifica della legge 87/90

SITUAZIONE FINALE IMPEGNI/PAGAMENTI al 31° AGOSTO 2004

Allegato A

Importi in lire

	Impegni (1)	Anticipazioni (2)	Liquidazioni	Totale erogato	Da erogare a saldo
A) FINAGRA	Totale	65.058.002.500		65.058.002.500	65.058.002.500
	£	£	£	£	£
B) SPESE DI FUNZIONAMENTO	Comitato e Gruppo esperti (L. 252/91)	400.000.000	283.439.300	283.439.300	
	Gruppo esperti (L. 341/95)	263.410.000	257.413.065	257.413.065	
	Totale	663.410.000	540.852.365	540.852.365	
	£	£	£	£	£
C) PROGETTI	CONAZO	27.108.790.481	26.754.487.000	27.108.790.481	42.000.000 (3)
	NORD OVEST	revocato	recuperata	0	0
	Camallevamenti (ex N.O.)	2.567.192.000	2.412.198.000	2.567.192.000	154.994.000 (3)
	C. L.S.M. (ex N.O.)	3.260.533.100	2.960.873.000	3.260.533.100	0
	INALCA	42.502.000.000	38.480.972.000	38.480.972.000	0
	PRUNOTTO	1.930.000.000	965.000.000	1.930.000.000	0
	TRENTO CARNI	revocato	recuperata	0	0
	FIORUCCI	14.170.000.000	14.169.998.000	14.169.998.000	0
	GUARDAMIGLIO	5.477.000.000	3.414.980.000	5.477.000.000	0
	CARNI CENTRO SUD	revocato	recuperata	0	0
	Totale	97.015.515.581	89.158.508.000	40.343.515.581	92.797.191.481
	£	£	£	£	£
	Totale generale	162.736.928.081	89.158.508.000	105.942.370.446	158.396.046.346
	£	£	£	£	£

(1) Sono esclusi gli impegni revocati e le economie disimpegnate

(2) Le anticipazioni sono solo per memoria e non partecipano al totale erogato in quanto recuperate all'interno delle liquidazioni

(3) Somme non erogate per soprappiù concordato preventivo della società

AL. 2

L. 252/91 e L. 67/88 Interventi urgenti in zootecnia (Scheda riassuntiva elementi forniti alla Commissione CE)				
Investimenti e iniziative	Tipologia	Modalità di intervento	Soggetti interessati	Riferimento Note ministeriali
1 Investimenti in strutture di macellazione e sezionamento L.252/91	<ul style="list-style-type: none"> Razionalizzazione organizzativa con riferimento alla qualità Valorizzazione sottoprodotti Ammodernamento tecnologico 	Contributo in conto capitale dal 27,2 al 54,3 % sulla s.a.	n. 7	N.22248 del 26.9.00, p. 5.
2 Capacità lavorativa di macellazione L.252/91	Non ha comportato aumento della capacità lavorativa		n. 7	N.21408 del 12.5.00, n.22248 del 26.9.00, p. 6. Studio ISMEA n.20110 del 5.7.01 p.1
3 Interventi nel settore primario (allevamento) L.252/91	Acquisto e ristrutturazione centri di allevamento da inserire nella filiera <ul style="list-style-type: none"> Impianti Macchinari e attrezzature per migliorare le condizioni igieniche, ed ambientali (Reg. 2328/91 art.12 benessere) 	Contributo in conto capitale 29,2% sulla s.a.	n. 3	N. 22248 del 26.9.00, p. 5 N.373 del 25.2.03, p.5
4 Riequilibrio finanziario L.252/91	<ul style="list-style-type: none"> Non copre né passività, né spese di funzionamento Spese aggiuntive agli investimenti strettamente correlati al volano finanziario attivato dagli investimenti medesimi. Condizione vincolante che la parte del fabbisogno finanziario con coperta dal contributo statale venisse coperta totalmente dalla società richiedente in due modi: <ol style="list-style-type: none"> almeno il 20% con denaro fresco apportato dai soci; impegno di Istituti bancari; garanzia fidejussoria a favore dello Stato per 5 anni per la realizzazione solidale di tutto il progetto 	Contributo in conto capitale 27,2 al 54,3% sulla s.a. determinata dal rapporto tra s.a. per riequilibrio finanziario e s.a. totale. Il rapporto viene mantenuto con la s.a. accertata dopo la realizzazione degli investimenti	n. 3 Progetti integrati Coop. agricole	N.373 del 25.2.03, p.1 e 3 N.22249 del 26.9.00, p.7. N.20110 del 5.7.01 p.3 e 4.
5 Mutui di sviluppo L.67/88	<ul style="list-style-type: none"> Mutui agevolati per investimenti finalizzati allo sviluppo. La legge 67/88 non ha trovato autonoma attuazione ma solo in combinazione con la L.252/91 aumentando così le risorse finanziarie per lo sviluppo del settore. Trattasi dello stesso aiuto previsto dalla L.252/91 e non 	Contributi sugli interessi	N. 3 progetti integrati Coop. agricole	N.22248 del 26.9.00 p.7-8-9

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6	<p>Mutui consolidamento passività onerose L.67/88</p>	<p>di aiuti supplementari</p> <ul style="list-style-type: none"> • Come sopra • In aggiunta a quanto previsto dalla L.67/88 è richiesto il vincolo della realizzazione del progetto di sviluppo previsto dalla L.252/91. • L'aiuto è stato utilizzato solo per il settore in questione e per i soli 2 progetti evidenziati 	<p>Contributo sugli interessi</p>	<p>N. 2 progetti integrati Coop. agricole</p>	<p>N. 373 del 25.2.03 p.2</p>
7	<p>Percentuali massime di intervento</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Trattandosi dello stesso aiuto, i contributi in conto capitale e riequilibrio finanziario della L.252/91 si sommano a quelli della L.67/88. • I tassi di aiuto sono comprensivi di tutte le forme di aiuto 	<p>Rispetto delle percentuali massime di intervento per investimenti globali, e separatamente per investimenti nel settore primario, dal 19% fino al 54,9% in Regioni svantaggiate</p>	<p>N.373 del 25.2.03 p.6 N.20110 del 5.7.01 p.2</p>	
8	<p>FINAGRA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) prestiti 2) garanzie fidejussorie 3) partecipazioni azionarie 4) operazioni di salvataggio 	<ol style="list-style-type: none"> 1) tassi di interesse utilizzati per prestiti obbligazionari pari al rendistato (2-4,5%) rispetto al tasso di riferimento UE (4,76-8%). Nel caso di Coop. si tratta di prestiti sociali in quanto Finagra era socio sovventore. 2) costo delle garanzie a tasso superiore a quello di mercato 0,896% (0,700%). 3) acquisizione in misura non superiore al 30% del p.n. della società acquisita e non superiore al 10% del capitale Finagra non è stata presa in considerazione alcuna operazione 4) 	<ol style="list-style-type: none"> 1) N.4 soggetti (N.2 per prestiti obbligazionari e N.2 per prestiti sociali) 2) N.2 soggetti 3) N. 2 soggetti 	<p>N.22248 del 26.9.00 p.15-18 N.20110 del 5.7.01 p.5-7 e tab.3 N.373 del 25.2.03 p.7-14 e All.1 ..</p>